

Assistenza giudiziaria penale:  
parole e procedure a confronto.

Le regole per l'audizione  
di testimoni e imputati nel  
processo penale italiano

**Lina Caraceni**

Il mondo della traduzione e dell'interpretariato giuridico si trova quotidianamente a fare i conti con le tante disuguaglianze che connotano i sistemi di giustizia in vigore nei diversi paesi; un confronto difficile tra culture spesso distanti tra loro, perché frutto di storie sociali, politiche ed economiche differenti. Raramente la semantica del diritto, in particolare nell'ambito della giurisdizione penale, si esprime in termini universalmente comprensibili. Più facile, viceversa, imbattersi in fenomeni delinquenziali che parlano lo stesso linguaggio, superando limiti geografici, linguistici e culturali. Questa discrasia mortifica le ragioni dell'accertamento penale e la sua capacità di individuare, perseguire e reprimere efficacemente i reati.

Le moderne legislazioni hanno tentato di codificare delle regole giuridiche in grado di avvicinare i diversi ordinamenti, così da favorire un'azione comune di contrasto a manifestazioni criminali che valicano i confini nazionali. E' il caso, per ciò che qui interessa, dell'assistenza giudiziaria in materia penale che, con una formula di sintesi, può essere definita come la reciproca collaborazione prestata dagli Stati nell'ambito dei procedimenti penali per compiere attività di indagine e ogni altra attività collegata alle necessità del procedimento in corso. Ad essa si ricorre (mediante le commissioni rogatorie internazionali) in tutti i casi in cui il giudice deve svolgere indagini nel territorio di uno Stato estero: egli può chiedere all'autorità giudiziaria di quel paese il compimento degli atti necessari e di trasmettere successivamente i risultati, ai fini del loro impiego processuale.

La cooperazione giudiziaria internazionale ha assunto negli ultimi anni una grande rilevanza determinata dal diffondersi di fenomeni di "globalizzazione": sempre maggiori sono le reciproche "interferenze" nelle azioni messe in campo dai singoli paesi: l'aumentata mobilità delle persone, il propagarsi di condotte criminali che oltrepassano le frontiere nazionali hanno accresciuto anche la consapevolezza degli Stati sulla necessità di unire le forze per prevenire e reprimere il crimine. Il contrasto a fenomeni quali il traffico internazionale di stupefacenti, di armi, il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori, i sempre più diffusi crimini contro l'umanità perpetrati in varie parti del mondo non si può certo dire che sia compito esclusivo di un determinato Stato o contesto geo-politico: peculiari forme di delinquenza hanno perso la loro connotazione localistica<sup>1</sup>.

Ma alla globalizzazione della criminalità quasi mai corrisponde una globalizzazione delle procedure e degli strumenti di contrasto che richiederebbero una regolamentazione comune. Anzi, sulle tipologie

---

1- Solo per fare alcuni esempi, basti ricordare il terrorismo di matrice islamica (che dopo l'11 settembre 2001 non è più solo un fenomeno medio-orientale) o la criminalità organizzata di stampo mafioso (evento oramai diffuso in molte parti del mondo).

criminali a spiccata accentuazione geografica sono stati costruiti interi sistemi processuali, connotati da forte specificità che hanno prodotto differenze (se non distanze) notevoli tra i vari ordinamenti, sia in ambito europeo che non<sup>2</sup>.

Il problema è duplice: semantico e giuridico. Primariamente, ci si deve confrontare con le parole e con la diversa accezione che possono avere nei vari Stati, dipendente dalla cultura, dalla tradizione, dalla storia del paese e dal contesto in cui vengono impiegate. Secondariamente, alla questione semantica si aggiunge quella giuridica: uno stesso termine può assumere significati differenti dovuti alla diversità di regole e di sistemi processuali adottati nei singoli ordinamenti. Differenze che, nell'attività di assistenza giudiziaria, impongono spesso l'introduzione di norme di raccordo attraverso le quali un paese può chiedere all'altro il rispetto di direttive, di metodologie da cui dipende, nel proprio ambito, la validità di quanto compiuto oltre confine.

Ecco allora la sottoscrizione di accordi internazionali di cooperazione, con i quali gli Stati si impegnano a prestare reciproca assistenza per acquisire prove all'estero o consentirne l'acquisizione dall'estero. La regola generale su cui si regge il sistema di assistenza giudiziaria è quella della *lex loci*, in base alla quale le modalità di formazione dell'atto probatorio sono quelle stabilite dalla legge dello Stato dove l'atto deve essere predisposto, come a dire che per il compimento di un atto oggetto di rogatoria si applicano le norme di rito penale vigenti nello Stato richiesto (principio del *locus regit actum*)<sup>3</sup>.

Tutta l'intelaiatura ruota attorno all'idea di una tendenziale omogeneità del sistema di assistenza giudiziaria, ma che in realtà non tiene conto delle notevoli differenze tra i diversi ordinamenti che spesso compromettono la validità di un atto compiuto secondo le regole dello Stato estero. Per ovviare all'inconveniente e rendere efficace la cooperazione tra Stati, la regola della legge del luogo si è andata via via trasformando, fino ad affermare che «lo Stato richiesto, nei casi in cui l'assistenza è concessa, osserva le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato richiedente sempre che le formalità e le procedure non siano in conflitto con

2- Il processo penale italiano è un caso emblematico di come fenomeni criminali caratteristici condizionino la disciplina processuale e determinino deroghe a principi, diritti e garanzie in nome della repressione di queste particolari forme delinquenziali (si guardi, ad esempio, all'introduzione della figura del testimone assistito – art. 197 bis c.p.p. – ritenuta uno degli strumenti indispensabili per l'accertamento dei reati di stampo mafioso e per la quale è stata delineata una peculiare disciplina di assunzione e di valutazione delle dichiarazioni rese, non sempre perfettamente in linea con i principi sanciti in materia di prove). Sul punto, si veda oltre.

3- Art. 3 Convenzione europea di assistenza giudiziaria, conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959: «La Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla propria legislazione, le commissioni rogatorie relative ad un procedimento penale che verranno a lei dirette dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente e che hanno per oggetto il compimento di atti istruttori o la trasmissione di corpi di reato, di fascicoli o di documenti».

i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto»<sup>4</sup>. Si tratta di una nuova regola che consente un più agevole impiego processuale degli atti probatori formati o acquisiti nello Stato estero. E allo stesso fine risponde la regola dell'“assistenza partecipata”, in base alla quale, nell'interesse di una corretta e completa formazione dell'atto probatorio, le autorità richiedenti e le persone in causa, con il consenso della parte richiesta, possono partecipare all'assunzione dell'atto, previa informazione della data e del luogo di esecuzione<sup>5</sup>.

Questa impostazione è il frutto di un'evoluzione normativa rintracciabile in diversi Accordi bilaterali sottoscritti dall'Italia, evoluzione che fotografa le differenze ordinamentali che potrebbero compromettere l'efficace azione comune di repressione del crimine e che consentono l'integrazione della *lex loci* con regole che amplificano la validità degli atti compiuti. Oltre alla convenzione bilaterale con gli Stati Uniti d'America, con la Germania, con l'Austria, con la Svizzera (in ognuna delle quali vi è un particolare adattamento del principio della *lex loci*), significativa appare quella stipulata con la Repubblica Argentina il 9 dicembre 1987 che ha ad oggetto, tra le altre cose, lo svolgimento di una serie di attività istruttorie che comprendono l'audizione di testimoni e imputati. In via generale, anche in questo caso, le regole per l'esecuzione dell'atto sono quelle in vigore nello Stato richiesto, ma l'accordo di cooperazione prevede altresì che lo Stato richiedente possa domandare che l'esecuzione avvenga secondo particolari forme<sup>6</sup>.

Lo studio di questi protocolli “speciali” per la formazione di prove a contenuto dichiarativo (così possiamo definire l'audizione di un testimone o dell'imputato) è indispensabile nel lavoro del traduttore e dell'interprete, poiché dalla loro operatività dipende la validità (e la conseguente utilizzabilità dei risultati) dell'attività compiuta. Sia che partecipi come interprete alla formazione dell'atto, sia che venga chiamato a tradurlo in un momento successivo, l'esperto conoscitore della lingua straniera deve poter comprendere la natura dell'atto oggetto della propria prestazione professionale e sapere quali sono le regole valide per la sua corretta costituzione.

La nostra attenzione verrà focalizzata sulla disciplina riservata all'assunzione della prova dichiarativa nel sistema processuale penale

---

4- Art. 4 Accordo di modifica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria concluso il 29 maggio 2000.

5- Art. 4 Convenzione europea di assistenza giudiziaria: «Se la Parte richiedente ne fa domanda espressa, la Parte richiesta l'informerà della data e del luogo d'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se la Parte richiesta vi acconsente».

6- Art. 6 comma 2 Convenzione Italia-Argentina: «Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga in particolari forme, la Parte richiesta dovrà osservare le modalità indicate per quanto non vietate dalla propria legge».

italiano, lavoro di analisi che richiede alcune preliminari precisazioni terminologiche, con particolare riferimento ai concetti di audizione, testimone e imputato.

Il termine audizione, traducibile semanticamente in ascolto, può essere tramutato, in un'accezione giuridica, nel sinonimo escussione, la quale può declinarsi secondo distinti moduli procedimentali, in base al soggetto che viene sentito e al contesto processuale nel quale l'ascolto è compiuto. E allora si parlerà di testimonianza (artt. 194 segg. c.p.p.), esame delle parti (artt. 208 segg. c.p.p.), interrogatorio (artt. 64-65 c.p.p.), assunzione di sommarie informazioni (art. 350 e 351 c.p.p.) o di dichiarazioni spontanee (artt. 350, 374, 421 e 494 c.p.p.), tutte modalità attraverso le quali si "ascolta" ciò che un determinato soggetto ha da dire di rilevante per il processo.

Passando al significato giuridico di testimone, identifichiamo con questo termine la persona che attesta qualcosa di cui è a conoscenza, davanti all'autorità giudiziaria, impegnandosi a dire la verità.

La regola principale che contraddistingue la testimonianza rispetto alle altre prove dichiarative è l'obbligo di verità che grava sulla persona che rende la dichiarazione, un obbligo che, ove non rispettato, integra un illecito punito dal codice penale<sup>7</sup>.

Il testimone, prima di rendere la dichiarazione, è avvertito che ha l'obbligo di verità e che i testimoni falsi o reticenti sono puniti dal codice penale; poi viene invitato dal giudice ad assumere l'impegno di dire la verità secondo la seguente formula: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza» (art. 497 comma 2 c.p.p.)<sup>8</sup>.

L'obbligo di verità trova un limite nel *privilege against self-incrimination* (garanzia contro l'autoincriminatione: il testimone ha un dovere di verità, ma non può essere obbligato a rispondere a domande da cui potrebbe emergere una propria responsabilità (art. 198 comma 2 c.p.p.).

Sul testimone grava altresì un dovere di testimoniare (nessuna persona, citata come tale, può rifiutarsi di comparire e di rispondere secondo verità), salvo casi particolari in cui taluni soggetti possono rifiutandosi

7- Art. 372 codice penale: «Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

8- È stata eliminata la formula del giuramento presente nel codice di procedura penale del 1930 - che aveva connotazioni di tipo religioso-confessionale - al fine di garantire e salvaguardare la libertà di culto in uno Stato come quello italiano dove esiste un pluralismo religioso e culturale (art. 449 c.p.p. 1930: «Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità»; alla dichiarazione il testimone rispondeva «lo giuro»).

di dare una risposta<sup>9</sup>. La deroga è legata alle condizioni personali di chi è chiamato a deporre: il prossimo congiunto dell'imputato (art. 199 c.p.p.)<sup>10</sup>, colui che, in ragione della propria professione, ufficio o ministero è tenuto per legge al segreto (segreto professionale, segreto d'ufficio, segreto di Stato)<sup>11</sup>.

Quanto alle modalità di ascolto del testimone, la sua dichiarazione (testimonianza) viene acquisita in dibattimento, davanti al giudice, attraverso l'esame incrociato (*cross examination*) condotto dalle parti (le necessarie sono pubblico ministero e imputato)<sup>12</sup>: esame con domande poste direttamente al testimone da una delle parti e controesame dell'altra (sempre attraverso domande dirette). Il giudice ascolta, vigila affinché vengano rispettate le regole durante l'audizione e valuta il risultato della testimonianza secondo il principio del libero convincimento (art. 192 c.p.p.). In casi eccezionali può intervenire lui stesso per porre domande, ove l'esame delle parti non sia risultato completo.

La scelta del modello "esame incrociato" si fonda sul carattere accusatorio del nostro sistema processuale penale, ispirato al principio del giusto processo (*fair trial, due process; procès équitable; debido proceso; der gerecht prozess*), in base al quale, la verità è in grado di scaturire dalla contrapposizione dialettica tra le parti, davanti ad un giudice terzo e imparziale<sup>13</sup>. Il confronto, a volte lo scontro tra i protagonisti della contesa giudiziaria nella formazione della prova dichiarativa consente di sondare fino in fondo le conoscenze di cui il testimone è in possesso, di tirare fuori tutto ciò che può risultare utile per l'accertamento dei fatti. Di conseguenza, l'utilizzabilità di una testimonianza come prova per emettere una sentenza penale è subordinata allo svolgimento del contraddittorio tra le parti nell'ascolto del dichiarante; ove ciò non avvenisse, il giudice non potrà pronunciare una sentenza sulla base della testimonianza acquisita in violazione della regola dell'esame incrociato.

9- Prima di essere ascoltati vengono avvertiti della facoltà (o del dovere, a seconda dei casi) di astenersi dal rendere la dichiarazione.

10- Questa deroga al dovere di testimoniare salvaguarda il vincolo affettivo, per impedire il lacerante conflitto psicologico tra l'obbligo giuridico di verità e l'obbligo morale di non danneggiare un proprio congiunto attraverso la deposizione (non costringere qualcuno a tradire la fiducia di un proprio familiare).

11- Qui la deroga è posta a tutela di diversi valori: il libero ed efficace esercizio di una professione fondata sul vincolo fiduciario e caratterizzata da riservatezza (art. 200 c.p.p.); il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 201 c.p.p.); la tutela della patria e della sicurezza nazionale (art. 202 c.p.p.).

12- Al dibattimento possono partecipare anche parti private diverse dall'imputato: la parte civile (colui che ha subito un danno dal reato), il responsabile civile (colui che ha la responsabilità civile per i reati commessi dall'imputato) e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (colui che è tenuto a corrispondere la sanzione penale di tipo patrimoniale che è stata inflitta all'imputato).

13- Quello del giusto processo è un principio accolto nella nostra carta costituzionale (art. 111 Cost.).

Anche per questa regola, però, come spesso accade nel mondo del diritto, valgono delle eccezioni, introdotte per salvaguardare valori ritenuti prevalenti rispetto a quello della formazione della prova dichiarativa attraverso la *cross examination*. Il riferimento è alla testimonianza di soggetti minori di età e di persone maggiorenni inferme di mente: in questi casi l'audizione è condotta dal giudice, il quale pone direttamente le domande (anche su indicazione delle parti: art. 498 comma 4 c.p.p.). In sostanza, quando si è in presenza di soggetti deboli, fragili (a causa della giovane età o delle condizioni psichiche in cui si trovano) l'ordinamento processuale preferisce introdurre dei meccanismi di tutela che proteggano la persona dall'alto tasso di conflittualità che potrebbe derivare dal confronto tra le parti processuali<sup>14</sup> e che rischierebbe di compromettere anche il raggiungimento della verità<sup>15</sup>.

Passando al significato del termine imputato (che potremmo tradurre in colui che è indicato come il responsabile di un fatto), nell'accezione giuridica ricavabile dal sistema processuale italiano egli diventa la persona accusata di un reato nei cui confronti viene esercitata l'azione penale (art. 60 c.p.p.): alla chiusura delle indagini preliminari, se il pubblico ministero ha elementi per sostenere l'accusa in giudizio formula l'imputazione (contesta formalmente all'accusato il reato che gli è stato attribuito) e da questo momento la persona nei cui confronti si sono svolte le indagini assume la veste di imputato.

L'assunzione di questa qualifica processuale determina il godimento di una serie di diritti<sup>16</sup>, tra i quali alcuni sono di particolare interesse ai fini dell'audizione: diritto di difesa (partecipare ed essere assistito da un avvocato); diritto di tacere e diritto di mentire (entrambi ascrivibili al principio del *nemo tenetur se detegere*)<sup>17</sup>; diritto all'interprete.

In senso lato, possiamo dire che l'imputato è anch'egli un testimone (essendo a conoscenza di fatti rilevanti per il processo); ma la disciplina processuale della sua audizione è radicalmente diversa da quella del

14-Pensiamo, ad esempio, ad un processo per pedofilia: quali danni deriverebbero ad un bambino se nel corso di un dibattimento per abuso sessuale ai suoi danni venisse messo direttamente a confronto con l'adulto che ha abusato di lui? L'esame condotto direttamente dal difensore dell'imputato, che cercherà in ogni modo di tutelare il suo assistito (come è suo dovere) puntando a mettere in discussione la credibilità del testimone, avrà in sé quei contenuti di conflittualità tali da produrre un ulteriore trauma nel minore che va ad aggiungersi a quello già patito con la violenza subita.

15-Non dimentichiamo, infatti, l'alto tasso di suggestionabilità e di condizionamento che può riscontrarsi nell'esame di soggetti non ancora completamente formati o carenti da un punto di vista psico-fisico.

16-Secondo il principio del *nemo tenetur*, nessuno può essere obbligato a procurarsi un danno, non sussistendo in capo all'imputato un dovere di collaborazione con l'autorità giudiziaria.

17-In vari momenti del procedimento l'imputato può presentarsi alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o direttamente davanti al giudice in dibattimento e rendere liberamente tutte le dichiarazioni che ritiene utili per la propria difesa; l'autorità giudiziaria ha il dovere di assumerle in un verbale.

testimone. Il suo ascolto può avvenire in diverse forme: interrogatorio (artt. 64-65 c.p.p.), esame (artt. 208 e segg. c.p.p.), dichiarazioni spontanee<sup>18</sup>. Tralasciando quest'ultimo atto che non ha nessuna peculiarità, ci soffermeremo sull'interrogatorio e sull'esame, delineandone le regole esecutive.

Partendo dall'interrogatorio, va subito detto che si tratta di un mezzo di difesa, attraverso il quale il soggetto viene invitato a disculparsi delle accuse elevate a suo carico. È un atto che riguarda esclusivamente l'imputato e non altre figure. L'autorità che procede all'ascolto (polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice), prima di porre le domande all'interrogato, deve assolvere ad una serie di adempimenti preliminari (art. 64 c.p.p.), indispensabili per consentire l'esercizio del diritto di difesa: la persona deve intervenire libera all'interrogatorio, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze; non possono essere utilizzati, neppure con il consenso dell'interrogato, metodi o tecniche idonei ad influire sulla sua libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (tutela della libertà morale)<sup>19</sup>; la persona viene avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti; viene altresì avvertita che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso (diritto al silenzio); ha diritto a farsi assistere da un avvocato e in mancanza può essere assistito da un avvocato d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria e ha il dovere di retribuirlo, salvi i casi in cui può essere ammesso al patrocinio legale a spese dello Stato; ha diritto a farsi assistere da un interprete se non conosce la lingua italiana.

Una volta assolte tutte le prescrizioni ora richiamate, ove il soggetto dichiara di voler rispondere, l'autorità procedente provvederà all'interrogatorio, osservando una serie di prescrizioni (art. 65 c.p.p.): l'interrogato viene informato in modo chiaro e preciso del fatto che gli è attribuito (contestazione dell'accusa); si rendono noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, si rivelano le fonti di prova; l'interrogato viene invitato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa. L'interrogatorio avviene attraverso domande poste direttamente dall'autorità giudiziaria che procede al compimento dell'atto.

L'esame dell'imputato è un vero e proprio mezzo di prova che si svolge di regola nel dibattimento (a differenza dell'interrogatorio che, prevalentemente, trova sede nelle indagini preliminari) con le modalità della *cross examination*, in analogia con quanto detto per l'esame del

18-è vietato l'uso della macchina della verità, del narcotest, dell'ipnosi e di ogni altra tecnica simile che aiuti il soggetto a ricordare, ma che influisca sulle sue capacità di autodeterminarsi.

19-Quello che con un rozzo linguaggio giuridico è stato anche definito "impumone".



testimone. In questo caso è compiuto con la partecipazione diretta dell'avvocato, il quale pone le domande al suo assistito, al pari del pubblico ministero. L'esame dell'imputato si svolge sempre dopo quello dei testimoni e delle altre parti private che hanno chiesto di essere ascoltate.

A questo punto la disamina delle figure di dichiaranti sarebbe esaurita (secondo le premesse che avevamo posto), se non fosse che il processo penale italiano conosce un'altro personaggio che potremmo collocare a metà strada tra il testimone e l'imputato: il cosiddetto "testimone assistito"<sup>20</sup>. Si tratta di una figura che narra l'approdo cui è giunta una legislazione processuale costruita in larga parte sulla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso e che manipola le regole ordinarie del processo per rendere più efficace l'azione della magistratura nella repressione di questi peculiari fenomeni criminali che si fondano essenzialmente sull'obbedienza e sulla soggezione.

Il "testimone assistito" è quell'imputato che, nel corso dell'interrogatorio o dell'esame davanti al giudice, rende dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti: in sostanza si tratterebbe di un soggetto coinvolto nei fatti per cui si sta procedendo – o ad essi connessi – che rilascia una "chiamata in correità" (dichiarazione auto ed etero accusatoria)<sup>21</sup>. E' un fenomeno piuttosto diffuso in Italia, soprattutto per ciò che riguarda i processi di criminalità organizzata di tipo mafioso: i collaboratori di giustizia sono tra gli strumenti processuali più efficaci di lotta a questa tipologia criminale, perché in grado di far luce sulla struttura, sulle regole, sul modo di operare dell'associazione a delinquere, nonché su chi ne fa parte<sup>22</sup>. Non va infatti dimenticato che la segretezza e il silenzio (ottenuto anche con l'intimidazione) sono i principali modelli comportamentali su cui è costruita e sopravvive un'organizzazione di stampo mafioso.

Quella del testimone assistito è, dunque, una figura a metà, il cui regime processuale deve contemperare le esigenze di tutela connesse, da

20-Si tratta della dichiarazione attraverso la quale un imputato, nell'ammettere la propria responsabilità per un determinato reato (sostanzialmente nel rendere confessione), accusa un'altra o più persone di aver preso parte (a qualsiasi titolo) all'azione criminosa.

21-Il testimone assistito "collaboratore di giustizia (o pentito di mafia)" è colui che nell'accusare se stesso di appartenere ad una organizzazione criminale di tipo mafioso e di aver commesso una serie di reati per conto dell'associazione, accusa anche altri di far parte della stessa organizzazione e di essere corresponsabili degli stessi reati di cui il collaboratore ha reso confessione.

22-Nel sistema processuale penale italiano, le prove si formano nel dibattimento davanti al giudice, nel contraddittorio tra le parti: di conseguenza, tutte le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini non possono essere utilizzate come prova se non vengono "ripetute" in dibattimento. Prima dell'introduzione della testimonianza assistita, con i pentiti di mafia si sono verificati molti casi in cui il collaboratore di giustizia, una volta resa la dichiarazione accusatoria verso altri nell'interrogatorio in fase di indagini (magari per ottenere qualche beneficio connesso alla collaborazione), si sia poi avvalso della facoltà di non rispondere (come era nel suo diritto di imputato) quando è stato chiamato in dibattimento a "ripetere" la sua deposizione, vanificando così il valore probatorio della dichiarazione resa precedentemente (non sono rare, infatti, le intimidazioni provenienti dagli appartenenti all'organizzazione criminale affinché il pentito ritratti la propria dichiarazione).

un lato, alle ragioni dell'imputato e, dall'altro, a quelle del testimone. Di conseguenza, in riferimento all'escussione, il testimone assistito è sottoposto a un particolare schema rituale di audizione che prende in prestito alcune regole della testimonianza e altre dell'interrogatorio (art. 197-*bis* c.p.p.): per la parte di dichiarazione riguardante la propria responsabilità, l'imputato ha tutte le garanzie connesse alla sua condizione (diritto di tacere, diritto di mentire, diritto di sottrarsi all'interrogatorio, diritto di essere assistito da un difensore); per la parte di dichiarazione riguardante la responsabilità di altri, invece, è trattato alla stregua di un testimone (dovere di rendere la dichiarazione; obbligo di verità penalmente sanzionato).

Questa doppia disciplina, non certo di facile comprensione, si è resa necessaria per vincolare l'imputato-collaboratore di giustizia alle sue responsabilità e impedire che, una volta resa la dichiarazione accusatoria nel corso delle indagini (e su cui magari è stata costruita l'intera intelaiatura del processo), questa possa essere "ritrattata" successivamente in dibattimento (ricorrendo all'esercizio del diritto al silenzio), impedendo così al giudice di poterla utilizzare come prova<sup>23</sup>.

Al fine di renderlo consapevole della condizione in cui versa e dei diritti/doveri ad essa connessi, prima di procedere all'assunzione della dichiarazione l'autorità giudiziaria avverte l'imputato che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone (art. 64 comma 3, lett. c c.p.p.).

La mancanza di questo avvertimento preliminare rende le dichiarazioni rese dalla persona interrogata su fatti che riguardano la responsabilità di altri inutilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a questi fatti, l'ufficio di testimone.